

**N.R.G. 46-1/2023**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**  
**SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**  
**PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice Delegato,

Vista la domanda depositata in data 29 maggio 2023 da **MARIO MERCURIALI** (C.F. MRCMRA46E01C573J), rappresentato dall'avv. IVANLUCIA RASULO, del foro di Forlì-Cesena, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Richiamato il decreto di integrazione dell'8 luglio 2023;

Vista la successiva integrazione depositata dal Gestore dell'OCC in data 26 luglio 2023;

Visto il decreto di apertura emesso in data 27 luglio 2023,

Letta la relazione depositata in data 26 settembre 2023 dal Gestore dell'OCC, dott. FRANCESCO SAMORI', ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII,

Rilevato che ivi si dà atto dell'avvenuta comunicazione ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, comma 1, CCII,

Rilevato altresì che ivi si dà atto dell'assenza di osservazioni,

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, il piano proposto da Mario Mercuriali risulta ammissibile e giuridicamente fattibile.

È infatti pacifico che il debitore sia qualificabile come “consumatore” a mente di quanto previsto dall’art. 2 lett. e) CCII e che la proposta depositata abbia offerto il soddisfacimento dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento parziale dei crediti chirografari nella misura del 21% circa; essa dunque non assume carattere meramente dilatorio ma è, invece, parzialmente soddisfattiva delle aspettative dei creditori.

È, del pari e allo stato, da escludersi che il debitore abbia assunto le obbligazioni con dolo o colpa grave.

Quanto poi al requisito della fattibilità si rileva che il periodo di durata previsto (cinque anni), unitamente all’apporto mensile che il debitore si è impegnato a versare in favore della procedura (Euro 500,00 mensili), sono elementi che rendono la proposta allo stato fattibile.

Richiamato dunque il decreto del 27 luglio 2023 da intendersi integralmente richiamato, per comodità, si riporta in termini schematici la proposta avanzata dal debitore:

- versamento di € 500,00 (cinquecento/00) mensili da parte del Sig. Mercuriali Mario per la durata di mesi 60, in modo tale da mettere a disposizione della procedura l’importo complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00);
- pagamento integrale delle spese di procedura;
- pagamento a saldo e stralcio dei propri debiti di natura chirografaria nella misura del 21% circa, ed integrale in favore di INPS (unico credito privilegiato ex art. 2753 c.c.);

Quanto ai tempi e alle modalità per dare esecuzione alla proposta merita ratifica quanto esposto nel ricorso.

Sussistono dunque tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da **MARIO MERCURIALI** (C.F.MRCMRA46E01C573J) e disporre la chiusura della procedura.

**P.Q.M.**

Visto l’art. 70 CCII,

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **MARIO MERCURIALI** (C.F.MRCMRA46E01C573J),

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell’art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell’apposita area del sito web del Tribunale o del

Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Forlì, 28 settembre 2023

Il Giudice Delegato

Dott. Maria Cecilia Branca